In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.271/2026

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. **24084** del registro di Segreteria, proposto da:

- **V. Z.,** nato a omissis (omissis), il omissis, ivi residente, alla Via omissis (c.f. omissis), elettivamente domiciliato in Cosenza, in Via Felice Fiore n. 05/A, presso lo studio dell'Avv. Oreste Via, del Foro di Cosenza, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo - *ricorrente*

Contro

- **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Battaglia e dall'Avv. Silvia Parisi, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Tommaso Cmpanella n. 11, presso la sede dell'Avvocatura regionale INPS, giusta procura in atti – *resistente*

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro tempore, e **Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Calabria – Ambito territoriale di**

Cosenza - rappresentati e difesi dal Dott. Gaetano Bonofiglio e dalla Dott.ssa Serena Cianflone, funzionari in servizio presso l'USR Calabria, A.T. di Cosenza, come da mondato in atti, con domicilio eletto in Cosenza, via Romualdo Montagna 13;

- **Ragioneria Territoriale dello Stato**, terzo chiamato ex art. 160-bis c.g.c. rappresentata e difesa dalla dott.ssa Marta Martino.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Trattato nella udienza pubblica del 10 settembre 2026;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato il sig. Z. V. ha rappresentato e documentato quanto segue:

- di aver prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze dell'Istituto Comprensivo scolastico "omissis" a far data dal 01/01/2000, svolgendo da sempre mansioni di "Collaboratore scolastico" presso la sede di "omissis", con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, come tale iscritto alla Gestione Pubblica Inps;

- di aver lavorato in precedenza, ovvero a far data dal 01/01/1980 e sino al 31/12/1999, dapprima alle dipendenze della omissis e, in prosieguo, del Comune di omissis, sempre con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

- di aver fruito nell'anno 2021 di un periodo di "Aspettativa non retribuita per motivi di famiglia" ex art. 18 co. 1 CCNL Comparto

Scuola a far data dal 01/09/2021 e sino al 31/08/2022;

- di aver, successivamente, rassegnato le dimissioni volontarie ex art. 23 CCNL Comparto Scuola in data 01/09/2022, ma, riscontrato il difetto dei requisiti ex lege richiesti, di aver avanzato, in data 27/02/2023, domanda di "Pensione di anticipata flessibile" ex L. 197/2022, con decorrenza dal 01/09/2023 ed ultima data di servizio effettivo al 31/08/2021;

- di aver erroneamente ricevuto nel corso del periodo di aspettativa non retribuita le mensilità di Settembre 2021, Ottobre 2021 e Novembre 2021, unitamente alle relative contribuzioni con conseguente disallineamento della posizione previdenziale del ricorrente e non corretta individuazione della data di cessazione del rapporto di lavoro;

- di aver richiesto la rettifica della propria posizione previdenziale, ovvero del modello DMA (Denuncia Mensile Analitica) di riferimento, integrato nel flusso Uniemens ai fini della comunicazione all'Inps delle informazioni legate alla contribuzione versata e all'aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, cui provvedeva l'Istituto scolastico di riferimento effettuando una formale richiesta di assistenza, resa in data 26/01/2024 al competente Dipartimento del MEF.

Seguiva, così, riscontro MEF del 07/02/2024, che asseriva la positiva chiusura della pratica sul presupposto che: - "...la regolarizzazione dei periodi segnalati è stata effettuata tramite

l'elaborazione di un opportuno flusso. In considerazione dei tempi tecnici necessari per l'acquisizione dei dati da parte dell'Inps, si consiglia di verificare l'esito dell'intervento non prima di 20 gg..".

Sennonché, a distanza di oltre otto mesi da tale comunicazione, oltre che dalle relative rassicurazioni in ordine al buon esito della procedura, alcunché è stato definito rispetto alla regolarizzazione della P.A. del ricorrente, ovvero dei relativi flussi previdenziali, che appaiono ancora disallineati rispetto al dato reale, che dovrebbe collocare il ricorrente in quiescenza, quantomeno, a far data dal 01/09/2022, ovvero dal momento della presentazione delle dimissioni volontarie, o al più dal 01/09/2023, ovvero a partire dalla effettiva decorrenza della successiva domanda di pensione anticipata flessibile.

Ripercorsi i motivi in diritto a sostegno del ricorso – responsabilità degli enti resistenti rispetto alla erronea definizione della procedura di quiescenza e responsabilità per inadempimento ex art. 1175 c.c. – ha così concluso:

"*Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, le responsabilità delle resistenti per inadempimento ex art. 1175 c.c., ciascuna per quanto di propria competenza, in relazione alla erronea e/o incompleta elaborazione della posizione previdenziale del ricorrente; • Per l'effetto, ordinare l'immediata e definitiva collocazione in quiescenza del sig. Z., quantomeno, a far data dal 01/09/2022, ovvero e subordinatamente dal*

01/09/2023, a tal uopo ordinando alle resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di voler provvedere alla trascrizione dei dati relativi alla posizione previdenziale del ricorrente e, contestualmente, al versamento degli emolumenti retributivi/previdenziali arretrati, ovvero maturati a far data dal 01/09/2022, ovvero e subordinatamente dal 01/09/2023; • Condannare, altresì, le resistenti, anche in solido tra loro, al risarcimento economico del danno provocato al ricorrente in ragione del perpetrato inadempimento ex art. 1175 c.c., da liquidarsi in via equitativa; • Con vittoria di spese e competenze, in distrazione".

2. Si è costituito il **Ministero dell'Istruzione e del merito** il quale – confermando sostanzialmente la sequela dei fatti rappresentata dal ricorrente – ha aggiunto di aver sollecitato più volte la definizione della pratica per via amministrativa interloquendo anche con la Ragioneria Territoriale dello Stato (All. 16), ma che alla data di ricezione dell'odierno ricorso – dicembre 2024 – la posizione dello Z. non risultava ancora lavorabile dall'istituto scolastico. Ha quindi dedotto di aver posto in essere tutto quanto possibile secondo le proprie competenze per concludere positivamente la vicenda, concludendo per il rigetto della domanda per infondatezza.

3. Si è costituito l'**INPS** che analogamente ha confermato i fatti dedotti in ricorso e il loro svolgimento, precisando tuttavia che l'ente previdenziale opera sulla base delle certificazioni che

vengono inviate dall'amministrazione datrice di lavoro per quanto riguarda i periodi lavorativi e i trattamenti economici; che la vigente normativa impone, dunque, all'Ente datore di lavoro lo specifico obbligo di trasmissione degli elementi essenziali alla liquidazione dei trattamenti previdenziali e di quiescenza a favore dei propri dipendenti, obbligo di trasmissione che trova la sua ratio nella circostanza che tali elementi, allo stato attuale, non possono essere ricavati *aliunde* dall'Istituto previdenziale.

Ha precisato ancora l'INPS che il predetto trasferimento di dati avveniva, in precedenza, mediante predisposizione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli denominati PA04 (per il trattamento di quiescenza) e PL1 (per il trattamento di buonuscita) ora sostituiti dai processi telematici, anzitutto la procedura Passweb.

Che, nella fattispecie di giudizio, il Ministero datore di lavoro o l'istituto scolastico non hanno provveduto ad aggiornare la posizione assicurativa in relazione all'avvenuta cessazione del rapporto lavorativo e che la suddetta inadempienza determina l'assenza/impossibilità di verifica della sussistenza di uno dei requisiti cui la normativa di riferimento subordina il riconoscimento della provvidenza invocata.

Anche l'INPS ha pertanto concluso per il rigetto della domanda nei suoi confronti, rivendicando la correttezza del proprio operato.

4. All'udienza del 13.03.2025, i procuratori delle parti presenti hanno discusso la causa. In particolare, l'avv. Via, dopo un breve richiamo al contenuto del ricorso, esibisce la documentazione comprovante la corrispondenza con il Mef relativa alla restituzione, avvenuta in data 20.12.2024, degli stipendi accreditati nel 2021 e non dovuti, chiedendone l'acquisizione. L'avv. Battaglia non si è opposta e il Giudice ha quindi disposto l'acquisizione della documentazione al fascicolo. L'avv. Battaglia, pur prendendo atto della documentazione prodotta in udienza, ha tuttavia fatto presente che l'Istituto non è nelle condizioni di valutare la richiesta del ricorrente, non risultando allo stato né la cessazione dal servizio né la relativa motivazione. All'esito, il Giudice, sentite le parti, dando atto della interlocuzione avviata tra gli uffici, ha disposto il rinvio della discussione all'udienza del 10 luglio 2025, al fine di verificare la definizione della vertenza.

5. Con memoria difensiva del 07.07.2025, l'INPS ha dedotto che "Effettuate opportune verifiche da parte dell'ufficio amministrativo competente dell'Inps è emerso che la posizione del ricorrente non risulta ancora corretta. Manca, ad oggi, la denuncia di cancellazione (V1 Causale 6) per i periodi settembre 2021, ottobre 2021 e novembre 2021. È necessario, come già evidenziato, che sia presente in posizione l'ultimo giorno di servizio (31.08.2022) con l'indicazione del motivo di cessazione e l'ultimo miglio ai fini pensionistici: per come è dato rilevare

dall'estratto Posizione assicurativa e dai flussi aggiornati al mese di giugno c.a. (docc. 1,2,3) nulla di tutto ciò è stato effettuato da parte del datore di lavoro. Ci si riporta, quindi, alle conclusioni per come formulate e rassegnate nella memoria di costituzione e in tutti gli atti di causa".

6. In esito all'udienza del 10.07.2025, con ordinanza n. 72/2025, è stata disposta ai sensi dell'art. 160-bis c.g.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Ragioneria Territoriale dello Stato, in quanto dalla prospettazione dei fatti riportata dalla difesa del Ministero dell'Istruzione e del merito, la mancata regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale del ricorrente dipende dal ritardo con cui la Ragioneria Territoriale dello Stato ha lavorato la pratica, atteso che, nonostante i documentati riscontri, al mese di dicembre 2024, la posizione per cui è giudizio non risultava ancora definita, sì da non consentire all'INPS alcun processo di regolarizzazione della stessa domanda.

7. Con memorie del 15 gennaio 2026, la **Ragioneria Territoriale dello Stato,** eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva nella vicenda, ha dedotto che le informazioni di cui necessita l'INPS devono essere trasmesse telematicamente dall'Amministrazione datrice di lavoro, in primis tramite l'applicativo Passweb; che le Ragionerie Territoriali dello Stato non sono autorizzate ad operare su tale applicativo e che, pertanto, non possono in alcun modo

intervenire per sanare eventuali problematiche di mancato aggiornamento della Banca Dati dell'Ente previdenziale, né sistemare la posizione assicurativa INPS.

Ha altresì eccepito che, poiché il ritardo nella definizione della posizione previdenziale del ricorrente è in parte imputabile anche al ritardo con cui egli stesso ha restituito, in data 20.12.2024, le mensilità di settembre, ottobre e novembre 2021 erroneamente pagate, e perciò costituenti indebito, alcuna doglianza può essere mossa alla RTS, atteso che a quel punto sarebbe stato onere dell'istituto scolastico attivarsi presso NoiPA per la regolarizzazione dei flussi informativi, ma che né l'ente né il ricorrente si erano mossi in tal senso, con ciò determinando la chiamata in causa della Ragioneria Territoriale dello Stato.

8. Il terzo chiamato, facendosi parte diligente, in data 29 luglio 2025, ha chiesto assistenza a NoiPA affinché provvedesse con l'aggiornamento dei flussi UNIEMS conseguente all'annullamento degli stipendi di settembre - ottobre - novembre 2021, essendo intervenuta la restituzione delle somme. NoiPA ha poi riscontrato positivamente in data 18 agosto 2025 in questi termini: "In riferimento alla richiesta, si comunica che la regolarizzazione dei periodi segnalati è stata effettuata tramite l'elaborazione di un flusso. In considerazione dei tempi tecnici necessari per l'acquisizione dei dati da parte di INPS, si consiglia di verificare l'esito dell'intervento non prima di 20 giorni". La RTS di Cosenza, con nota prot. n. 32222 del

29.09.2025, ha quindi chiesto all'INPS di confermare se le mensilità de quibus, effettivamente, non comparissero più nell'estratto contributivo dello Z. e l'Ente previdenziale riscontrava positivamente la richiesta in data 29.10.2025.

Indi la RTS di Cosenza comunicava quanto appreso dall'INPS a tutti gli Enti interessati e ai rispettivi difensori costituiti in giudizio raccomandando di provvedere con la massima sollecitudine agli adempimenti di rispettiva competenza onde consentire la positiva definizione della pratica di pensionamento del sig. Z..

Ha evidenziato il terzo chiamato che solo in data 9 gennaio 2026, l'ente previdenziale comunicava che le istruzioni da seguire ai fini della corretta trasmissione dei flussi Uniemens, trattandosi dell'ipotesi specifica di "Cessazione dell'attività lavorativa dopo un periodo di sospensione senza rientro in servizio", lasciando così intendere che il modo in cui erano stati trasmessi i flussi ai fini della cancellazione delle suddette mensilità non andava bene e che, pertanto, non si poteva, allo stato, procedere con la lavorazione della pratica di pensionamento del ricorrente.

9. Con successive memorie del 19 gennaio 2026, il terzo chiamato deduceva, allegando la relativa documentazione, che con nota del 16 gennaio precedente, l'INPS comunicava che la regolarizzazione dei periodi segnalati era stata effettuata, indi suggerendo di verificare l'esito dell'intervento non prima di 20

giorni."

10. Con ordinanza a verbale d'udienza del 29 gennaio 2026, dato atto di quanto affermato dalla RTS con la propria memoria, il Giudice ha rinviato la discussione all'udienza del 28 maggio 2026 onde consentire all'INPS di poter aggiornare la posizione previdenziale del ricorrente oggetto del ricorso e definire la pratica in via amministrativa.

11. Con memoria del 14 maggio 2026, la difesa del ricorrente, rilevato che l'INPS non ha ancora provveduto alla liquidazione del trattamento pensionistico né alla corresponsione degli arretrati maturati, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio.

12. Con memoria del 22 maggio 2026, l'INPS ha rappresentato e documentato di avere provveduto a determinare la liquidazione – in via provvisoria - del trattamento pensionistico n. omissis Cat. VOCTPS, indi chiedendo che venga pronunciata la cessata materia del contendere.

13. In esito all'udienza del 28 maggio 2026, i procuratori delle parti presenti hanno discusso la causa chiedendo un breve rinvio per la verifica, da parte del ricorrente, della effettiva liquidazione dell'importo riconosciuto e dovuto.

14. Con note del 29 luglio 2026, l'avv. Via, preso atto del provvedimento di liquidazione da parte dell'INPS, ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con

condanna alle spese in applicazione del principio di soccombenza virtuale.

15. In esito all'udienza del 10 settembre 2026, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

16. Merita esame preliminare l'eccepito difetto di legittimazione passiva da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato.

L'eccezione è infondata, dal momento che dalla prospettazione dei fatti avanzata dalle parti, e in particolare del Ministero dell'Istruzione e del merito, emergeva che il ritardo nella definizione della posizione assicurativa dello Z. fosse da imputare appunto al ritardo con cui la RTS aveva lavorato la pratica, sicché – da un punto di vista eminentemente processuale – la Ragioneria non può in alcun modo definirsi estranea alla lite ma, essendo il soggetto su cui una parte in causa ha riversato la responsabilità del pregiudizio lamentato dal ricorrente, si è resa necessaria l'integrazione del contraddittorio ex art. 160-bis c.g.c., onde consentirle di prendere posizione sull'oggetto della lite.

17. Nel corso dell'udienza odierna, l'avv. Stefano Leone in sostituzione dell'avv. Via, preso atto dell'intervenuto provvedimento di liquidazione da parte dell'INPS, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall'INPS, dichiarando altresì di rinunciare alla domanda sul risarcimento del danno ex art. 1175 c.c. e chiedendo la

condanna alle spese in virtù del principio della soccombenza virtuale.

18. Nel merito, va dato atto alla Ragioneria Territoriale dello Stato di essersi attivata quale parte diligente dell'intera procedura in quanto è stato solamente in virtù dell'intervento successivo alla sua chiamata in giudizio che la posizione dello Z. è stata definita, conducendo infine l'INPS alla determina di liquidazione provvisoria della pensione del ricorrente con comunicazione a lui resa in data 22 maggio 2026.

19. Preso atto della comune richiesta delle parti, viene dichiarata la cessata materia del contendere.

20. Quanto alle spese, stante il principio della soccombenza virtuale, esse vengono liquidate nei confronti dell'avv. Oreste Via, antistatario, come da dispositivo e poste a carico del solo INPS, mentre sussistono ragioni per la compensazione delle stesse nei confronti della Ragioneria Territoriale dello Stato e del Ministero dell'istruzione e del merito.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da Z. V. contro l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, nonché contro Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore,

nonché contro l'USR Calabria, Ambito territoriale di Cosenza nonché contro la Ragioneria Territoriale dello Stato, dichiara cessata la materia del contendere quanto all'accertamento del rapporto pensionistico e alla sua liquidazione.

Spese compensate nei confronti della Ragioneria Territoriale dello Stato e del Ministero dell'istruzione e del merito.

Condanna l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 800,00 oltre accessori di legge se dovuti in favore dell'avv. Oreste Via, antistatario.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 10 settembre 2026.

Il Giudice

f.to Dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Depositato oggi in Segreteria nei modi di legge 10.09.2026

Il responsabile della Segreteria

f.to Dott.ssa Francesca Deni